



Revisione parziale della legge forestale: Risultato della consultazione

Indice

Riassunto	2
1. Situazione iniziale	4
2. Pareri pervenuti.....	5
3. Opinione di fondo/pareri generali.....	5
4. Pareri sui singoli articoli.....	9
4.1 Sintesi	9
4.2 Gli articoli nel dettaglio	11
5. Ulteriori proposte di modifica.....	31
Appendice: Elenco dei partecipanti alla consultazione.....	35

Riassunto

In generale il progetto ha incontrato forti critiche. Una larga maggioranza esprime la propria delusione e chiede che sia mantenuta la legge vigente oppure che il progetto venga completamente rielaborato. Oltre al conflitto fra istanze economiche ed ecologiche tipico del settore della politica forestale, il progetto viene contestato perché non applica il Programma forestale svizzero oppure ne realizza soltanto alcuni obiettivi. Si teme infatti che il progetto sia nato in seguito a considerazioni di politica finanziaria di breve periodo ma che, nel lungo periodo, una politica forestale di questo genere non sia durevole. Si afferma inoltre che manca completamente una collocazione politica nel contesto del bilancio delle risorse, dei cambiamenti climatici e della protezione dalle catastrofi e che il progetto non contribuisca a chiarire la situazione, evitando di affrontare problemi importanti. Si accetterebbe passivamente la perdita di diverse centinaia di posti di lavoro, soprattutto nelle aree rurali. Inoltre le conseguenze finanziarie per i Cantoni non sarebbero prevedibili.

Se si considerano le valutazioni espresse nei confronti dei singoli articoli del progetto il bilancio è più positivo. Circa la metà delle disposizioni proposte è accolta favorevolmente, poche sono controverse, mentre l'altra metà circa viene respinta. Sono accolti favorevolmente soprattutto gli articoli sulla possibilità di rinunciare al compenso in natura in caso di dissodamento, sulla circolazione di veicoli a motore, sulla protezione dalle catastrofi naturali, sull'attestato di formazione per i lavori con la motosega a titolo oneroso e sui compiti formativi della Confederazione. Gli articoli che riscontrano maggior interesse ma anche minor accettazione riguardano i principi di gestione, l'accessibilità della foresta, le misure di compensazione in caso di dissodamento, i crediti d'investimento e l'organizzazione forestale. I principi di gestione sono contestati principalmente perché non definiscono in modo chiaro le competenze e gli obblighi di Confederazione, Cantoni e proprietari delle foreste, perché le facilitazioni per la gestione sono ridotte e i nuovi oneri sono ingenti. Inoltre, non è disciplinata la questione degli indennizzi per le prestazioni che vanno a vantaggio della collettività.

Sono controversi invece gli articoli che riguardano la rinuncia al compenso in natura in caso di dissodamento nella zona ripuale, l'accertamento del carattere forestale, la delimitazione fra foreste e zone edificabili e la designazione.

Risultato della consultazione: il progetto non corrisponde alle aspettative politiche poiché, secondo i pareri espressi, non affronta i punti importanti o lascia irrisolti i

problemi gravi. Dal punto di vista del contenuto, tuttavia, circa la metà degli emendamenti proposti trova consenso. Sono poche le disposizioni controverse.

1. Situazione iniziale

Il 29 giugno 2005 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di avviare, presso i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni interessate, una procedura di consultazione sulla revisione parziale della legge forestale sulla base delle proposte del 25 aprile, 9 giugno e 28 giugno. Il termine fissato per la consultazione coincideva con la fine di ottobre. Con la missiva del 30 settembre 2005 inviata alla Conferenza dei direttori forestali cantonali e ai Cantoni, il DATEC ha concesso una proroga del termine fino al 30 novembre.

La revisione parziale della legge forestale riguarda 21 articoli costituiti da 32 capoversi su un totale di 56 articoli.

Essa ha lo scopo di garantire le prestazioni della foresta e dell'economia forestale a vantaggio della collettività. Inoltre, la legge sottoposta a revisione deve dare nuovi impulsi per una maggiore efficienza dell'economia forestale. I principali punti della revisione sono:

- mitigazione del rigore per quanto riguarda il rimboschimento conservativo;
- possibilità di deroga dalla definizione dinamica di foresta anche al di fuori delle zone edificabili;
- ammissione dei tagli rasi fino a 2 ha;
- obbligo per i gestori di attenersi ad una gestione seminaturale;
- obbligo per i Cantoni di delimitare i boschi di protezione secondo criteri fissati dal Consiglio federale;
- obbligo per i Cantoni di promuovere la biodiversità della foresta,
- obbligo per i Cantoni di delimitare le riserve forestali secondo criteri fissati dal Consiglio federale;
- attestato di formazione obbligatorio per i lavori con la motosega;
- adattamento degli articoli relativi alla formazione in base alla nuova formazione universitaria;
- obbligo per la Confederazione di accertare periodicamente il bilancio di CO₂ della foresta e del legno;
- possibilità di introdurre una designazione protetta della provenienza per i prodotti dell'economia forestale e i loro prodotti trasformati;
- soppressione dell'obbligo per i Cantoni di creare dei circondari e dei settori forestali e di affidare la cura dei circondari a ingegneri forestali titolari del certificato d'eleggibilità.

2. Pareri pervenuti

I documenti relativi alla consultazione sono stati inviati ai Cantoni, ai partiti politici, alle associazioni nazionali dell'economia come pure altre associazioni, alle istituzioni e alle organizzazioni. Complessivamente sono stati individuati 113 interlocutori. Hanno partecipato alla consultazione 148 soggetti: 32 partecipanti di partiti politici, conferenze di direttori, associazioni nazionali dell'economia, associazioni di settore, organizzazioni ambientaliste e aziende federali; 26 Cantoni, 68 membri di associazioni, comunità di lavoro, comunità d'interesse, scuole e istituzioni della scienza e della ricerca; 20 Comuni e Città e 2 privati.

Gli articoli che hanno suscitato il maggior interesse e che quindi hanno ottenuto il numero più elevato di pareri sono quelli che riguardano la gestione (articoli 20, 21 e 22) e l'articolo relativo all'accertamento del carattere forestale (più di 50 pareri per ogni capoverso e/o articolo). Notevole interesse hanno sollevato anche gli articoli relativi al rimboschimento conservativo, all'accessibilità, ai crediti d'investimento, alla designazione e all'organizzazione forestale (ca. 50 pareri per ogni capoverso e/o articolo). Poco interesse hanno suscitato gli articoli relativi alle seguenti tematiche: tassa di compensazione, delimitazione fra foreste e zone edificabili, circolazione di veicoli a motore, utilizzazioni nocive, protezione dalle catastrofi naturali, formazione e contravvenzioni (20 – 40 pareri per ogni capoverso e/o articolo).

3. Opinione di fondo/pareri generali

Come previsto, ogni progetto politico che riguarda la foresta scatena uno scontro fra interessi economici e preoccupazioni per l'ambiente. Per alcuni il progetto è troppo tarato sugli aspetti economici, per altri invece tiene eccessivamente conto delle esigenze ambientali.

Moltissimi soggetti consultati sostengono il Programma forestale svizzero (PF-CH) elaborato di comune accordo e si aspettano che venga realizzato. Suscita preoccupazione il fatto che la maggioranza degli interpellati sia ora del parere che il progetto non metta in pratica il Programma PF-CH o lo faccia soltanto in modo insoddisfacente e che alcuni punti importanti non siano stati affrontati o sufficientemente chiariti. Per questo viene spesso chiesta una rielaborazione parziale o un rigetto del progetto. Soprattutto le associazioni ambientaliste e molti forestali vedrebbero con favore il mantenimento dell'attuale legge. La

mancata attuazione del PF-CH crea delusione anche fra molti interpellati convinti della necessità della revisione.

Soltanto una piccola parte dei soggetti consultati è totalmente d'accordo con il progetto. Questi hanno, per la maggior parte, un rapporto indiretto con le foreste.

Partiti: Il progetto trova generalmente il consenso dei partiti borghesi. PPD, PLR, UDC e la Lega dei Ticinesi sostengono infatti il progetto e lo approvano nella sostanza.

Il progetto è invece respinto dai partiti dell'area rosso-verde: PS, PES e PEV ritengono inutile la revisione parziale.

Cantoni: La Conferenza dei direttori forestali cantonali auspica la rielaborazione del progetto, per centrare gli obiettivi del PF-CH, definire più chiaramente la ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni, chiarire la delimitazione fra diritto di sovranità e diritto di proprietà che, in caso di conflitto, deve consentire di fissare la priorità delle risorse sulle aree di pregio e di assicurare i mezzi per le prestazioni pubbliche prioritarie.

Nell'analisi dei pareri individuali dei Cantoni soltanto 3 Cantoni approvano il progetto in linea di principio. 18 Cantoni affermano espressamente che il progetto non realizza il Programma forestale svizzero o che i suoi obiettivi non vengono realizzati in modo sufficiente. La maggioranza dei Cantoni chiede una rielaborazione completa. Alcuni Cantoni rifiutano interamente la revisione in quanto la considerano un regresso, la ritengono inutile e sono del parere che non definisca soluzioni appropriate.

Valutazione della consultazione: Comuni e Città

Quattro città e 16 Comuni hanno preso posizione sulla proposta di revisione parziale della legge forestale. Le risposte provengono quasi esclusivamente dalle regioni Giura e Neuchâtel e sostengono fra l'altro anche l'iniziativa popolare "Salvare la foresta svizzera". 12 Comuni hanno inoltrato una presa di posizione identica. Di conseguenza, non è stato possibile tracciare un quadro rappresentativo del parere espresso da tutti i Comuni e Città.

L'aspetto che più ha interessato le parti interpellate è la multifunzionalità del bosco su una superficie minima, per la quale viene auspicato un maggior peso nella legge. Inoltre, si propone di tenere maggiormente conto delle funzioni sinora mai monetizzate (pozzi di CO₂, acqua potabile, regolazione dell'acqua, funzioni ricreative, produzione di energia dal legno, sostenibilità delle funzioni biologiche, ecc.). Inoltre, si propone il mantenimento sia

dell'obbligo di contrassegnare il legname destinato all'utilizzazione sia del servizio forestale cantonale.

Le quattro Città si sono inoltre espresse in favore di alcuni punti ai quali erano particolarmente interessate, come ad esempio l'integrazione dei boschi urbani nella legge o l'estensione dell'autorizzazione di dissodamento a soluzioni di pianificazione territoriale ottimali.

Associazioni nazionali dell'economia: I pareri delle maggiori associazioni dell'economia non forniscono un quadro univoco. Da un lato il progetto viene rigettato perché non contribuisce a migliorare gli aspetti economici oppure perché non si ritiene necessaria una revisione della legge per risolvere i problemi economici, dall'altro lato viene approvato ma con l'istanza di dare una maggiore rilevanza agli aspetti economici. In netto contrasto con quanto sopra esposto, si rifiuta la tendenza a non proteggere più la natura sull'intera superficie forestale.

Associazioni dell'economia forestale e del legno: Le associazioni dell'economia forestale e del legno chiedono una rielaborazione completa soprattutto perché non vengono realizzati sufficientemente gli obiettivi del PF-CH per quanto riguarda gli aspetti economici e la filiera di valore aggiunto del legno. Rifiutano imposizioni limitative e onerose sul fronte della gestione, chiedono una maggiore efficienza e auspicano che i punti controversi siano risolti a livello di legge e non di ordinanza.

Organizzazioni ambientaliste: Le organizzazioni ambientaliste respingono la revisione nel suo complesso perché vedono compromessa la tutela della foresta oppure la ritengono inutile tranne che nei settori della NPF e della formazione. In alternativa, chiedono una rielaborazione completa con una visione convincente del risanamento economico del settore svizzero dell'economia forestale e del legno.

I punti più criticati

- Il PF-CH *non viene realizzato o è attuato in modo insoddisfacente*. Sono tenute in considerazione soltanto due delle cinque priorità (protezione dalle catastrofi naturali e biodiversità). Il rafforzamento della filiera di valore aggiunto del legno viene praticamente ignorato e il miglioramento dell'efficienza dell'economia forestale viene ottenuto mediante limitazioni e prescrizioni ma senza impegni da parte della Confederazione. Inoltre, la Confederazione non intende assumersi alcun impegno per

promuovere le vendite del legno quale presupposto necessario per incrementarne lo sfruttamento come auspicato.

- Il progetto è nato sulla base di *considerazioni di politica finanziaria di breve periodo*; a lungo termine una politica forestale di questo genere non è adeguata.
- Manca completamente una collocazione politica nel contesto della *gestione delle risorse, dei cambiamenti climatici e della protezione dalle catastrofi*.
- Il *finanziamento congiunto* ovvero la ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni secondo la NPF (impegni, competenze) non è sufficientemente illustrato.
- La *delimitazione fra oneri spettanti ai proprietari e alle autorità o oneri collettivi* non è chiara.
- Il progetto non contribuisce a chiarire la situazione attuale. Si è evitato di affrontare i veri problemi (per es. distribuzione dei ruoli, questione della responsabilità, politica dei pozzi di CO₂). Il progetto non propone nuove soluzioni soddisfacenti o un concreto miglioramento rispetto alla legislazione in vigore.
- Le complesse questioni di esecuzione sono delegate a *livello di ordinanza*.
- Le *conseguenze finanziarie* per i Cantoni non sono prevedibili.
- Si accetta la *perdita* di diverse *centinaia di posti di lavoro*, soprattutto nelle aree rurali.
- La *funzione ricreativa* non può essere delegata esclusivamente ai Cantoni. Un ritiro della Confederazione da tale ambito viola l'articolo 77 della Costituzione. A livello di Confederazione è necessaria almeno una chiara delimitazione della funzione ricreativa e una delega corretta dei compiti ai Cantoni.
- I *pochi miglioramenti sul fronte dell'economia* sono vanificati da *ulteriori limitazioni e oneri legislativi* a carico dei proprietari delle foreste.
- Vengono introdotti nuovi oneri a carico dei *proprietari delle foreste* senza prevedere incentivi finanziari corrispondenti.
- La *multifunzionalità* non è più assicurata.
- I *mezzi finanziari* per le prestazioni che vanno a vantaggio della collettività *non sono garantiti*.

Richieste relative alla procedura:

- Procedure parallele ostacolano la trasparenza. L'assenza di articoli NPF rende impossibile una valutazione complessiva dell'avamprogetto.
- Il progetto è in contrasto con l'iniziativa popolare "Salvare la foresta svizzera". Si propone di sospendere il progetto finché non siano stati chiariti gli ulteriori passi da compiere con l'iniziativa popolare.
- Deve essere sottoposto a consultazione un nuovo avamprogetto rielaborato con una seconda procedura di consultazione abbreviata prima di inviarlo al Parlamento.
- La traduzione francese deve essere completamente rielaborata perché in generale è di pessima qualità. Anche la traduzione italiana contiene errori e termini incomprensibili.
- L'avamprogetto dell'ordinanza deve già essere disponibile al momento della consultazione parlamentare.

4. Pareri sui singoli articoli

4.1 Sintesi

Se si considerano i singoli articoli, la valutazione non è così negativa come quella che viene data al progetto nel suo complesso. 14 capoversi, ovvero circa la metà delle nuove disposizioni proposte, sono in genere accolti favorevolmente, in particolare le disposizioni sulla possibilità di rinunciare al compenso in natura in caso di dissodamento, sulla circolazione di veicoli a motore, sulla protezione dalle catastrofi naturali, sull'attestato di formazione per i lavori con la motosega a titolo oneroso e sui compiti formativi della Confederazione.

5 capoversi sono invece controversi: riguardano la rinuncia al compenso in natura in caso di dissodamento nella zona ripuale, l'accertamento del carattere forestale, la delimitazione fra foreste e zone edificabili e la designazione.

13 capoversi sono respinti: sono messi in discussione soprattutto i principi di gestione (inclusa la designazione di taglio, il divieto di taglio raso e il ripopolamento di radure), l'accessibilità della foresta, le misure sostitutive in caso di dissodamento nonché i crediti d'investimento e l'organizzazione forestale.

Tabella: Riepilogo degli articoli sottoposti a revisione accettati/respinti

N. articolo	Articolo	Capo-verso.	Accettato	Contro-verso	Respinto
7	Rimboschimento conservativo	2	x		
		3	x		
		4			x
8	Tassa di compensazione		x		
10	Accertamento del carattere forestale	2		x	
13	Delimitazione tra foreste e zone edificabili	1		x	
		3			x
14	Accessibilità	2			x
15	Circolazione di veicoli a motore	1	x		
16	Utilizzazioni nocive	2	x		
19	(Cap. Protezione da catastrofi naturali)		x		
20	Principi della gestione	1			x
		2			x
		3		x	
		4			x
		5			x
21	Sfruttamento del legno	1			x
		2	x		
22	Divieto di taglio raso	1			x
23	Ripopolamento di radure	1			x
29	Compiti formativi della Confederazione	2	x		
		3	x		
33	Accertamenti	1	x		
39	Formazione professionale	3	x		
40	Crediti d'investimento	1			x
		3			x
41a	Nuovo	1		x	
		2		x	
43	Contravvenzioni	1	x		
51	Organizzazione forestale				x
52	Riserva d'approvazione		x		
56	Disposizioni transitorie	3	x		
	Totale		14	5	13

4.2 Gli articoli nel dettaglio

Articolo 7 Rimboschimento compensativo

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 7 Rimboschimento compensativo</p> <p>1 Ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione e principalmente con essenze stanziali.</p> <p>2 Il compenso in natura può eccezionalmente effettuarsi in altra regione per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.</p> <p>3 Invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio.</p> <p>4 Si può desistere dal compenso in natura se il ripristino della sicurezza obblighi a dissodare, al livello di piena di corsi d'acqua, un'area invasa di recente dalla foresta.</p>	<p>1 Invariato</p> <p><u>2 È possibile rinunciare al compenso in natura:</u> <u>a. per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare;</u> <u>b. nelle regioni in cui la foresta cresce considerevolmente, se il dissodamento non danneggia la distribuzione territoriale della foresta.</u></p> <p><u>3 È possibile rinunciare al compenso in natura per i dissodamenti nelle zone ripuali intesi a:</u> <u>a. ripristinare uno stato seminaturale;</u> <u>b. garantire la protezione contro le piene.</u></p> <p><u>4 In caso di rinuncia al compenso in natura secondo il capoverso 2, devono essere adottati provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio.</u></p>

Capoverso 2

Questo capoverso viene approvato da una larga maggioranza. I pareri negativi sono stati espressi soprattutto dalle organizzazioni ambientaliste. Singoli interpellati ritengono insufficiente la liberalizzazione inoltrata con questa disposizione. Sono infatti dell'opinione che la superficie agricola sia soggetta a tali pressioni che non sia più tollerabile un rimboschimento compensativo sulle superfici agricole. Propongono inoltre di completare il capoverso con la rinuncia al compenso in natura in caso di opere pubbliche di interesse nazionale, poiché la realizzazione di tali opere (strade nazionali, ferrovie nazionali ecc.) ha una valenza costituzionale equivalente a quella degli obiettivi della conservazione delle foreste.

Si propone inoltre di includere fra le misure sostitutive anche la cura dei giovani popolamenti, la promozione dello sfruttamento del legno o, in generale, delle misure che sostengono una funzione della foresta.

Capoverso 3

La maggioranza concorda con la tendenza prevista da questo capoverso. I Cantoni e le associazioni lo approvano. Le associazioni ambientaliste e i partiti della sinistra propongono invece di rinunciare al compenso in natura anche in caso di dissodamenti per il ripristino o la creazione di habitat naturali di specie rare o biotopi nazionali degni di protezione. Un Cantone sostiene inoltre che questa disposizione contraddica una precedente interpretazione dell'UFAFP. In una sua missiva ai Cantoni nel febbraio 2000, l'UFAFP avrebbe infatti sostenuto che le misure eseguite nell'ambito delle rinaturalizzazioni non costituirebbero dei dissodamenti.

Capoverso 4

Questo capoverso viene criticato dalla maggioranza. Molti rappresentanti, come per es. la Conferenza dei direttori forestali cantonali e molti Cantoni, sostengono che la compensazione sia troppo unilaterale e propongono che siano ammesse misure sostitutive anche a favore di altri provvedimenti come boschi di protezione, produzione di legname ecc. Nelle aree dove la superficie forestale è in espansione viene chiesta una rinuncia generale al compenso in natura. Conformemente alla prassi attuale, deve rimanere possibile equiparare la ricrescita della foresta a una misura sostitutiva.

Articolo 8 Tassa di compensazione

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
Art. 8 Tassa di compensazione I Cantoni riscuotono una tassa di compensazione se è stato rilasciato un permesso di dissodamento e si rinuncia eccezionalmente a un compenso in natura di valore uguale giusta l'articolo 7. La tassa di compensazione corrisponde all'importo risparmiato e va destinata al finanziamento di provvedimenti per la conservazione della foresta.	Abrogato.

In generale, l'abrogazione di questo articolo è accolta favorevolmente. Soltanto un esiguo numero di interpellati si è espresso in favore del mantenimento la tassa sostitutiva affermando che i proventi della tassa sono utili.

Articolo 10 Accertamento del carattere forestale

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 10 Accertamento del carattere forestale</p> <p>1 Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.</p> <p>2 Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della legge federale del 22 giugno sulla pianificazione del territorio, deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta.</p> <p>3 Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6.</p>	<p>1 Invariato</p> <p>2 Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale:</p> <p>a. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;</p> <p>b. <u>nelle regioni al di fuori dalle zone edificabili in cui i Cantoni vogliono impedire una crescita considerevole della foresta.</u></p> <p>3 Invariato</p>

La nuova proposta è molto controversa; le opinioni divergono notevolmente (dal mantenimento della soluzione precedente fino ad un'ulteriore liberalizzazione).

Le principali ragioni su cui basa il rifiuto sono:

- l'articolo è alquanto incompleto. I Cantoni devono avere la possibilità, in casi motivati (fra cui l'aumento indesiderato della superficie forestale), di definire staticamente il limite della foresta;
- in questo modo non è possibile arrestare in modo determinante l'espansione del bosco nelle superfici agricole;
- si crea un maggior onere burocratico;
- l'esecuzione (capillare) dell'accertamento del carattere forestale è molto complessa;
- si creano due tipi di "foresta". Popolamenti identici possono essere considerati giuridicamente foresta o non foresta.

Quale integrazione vengono avanzate le seguenti proposte:

- deve essere definita obbligatoriamente nel piano direttore la separazione di queste zone;
- deve essere creata la possibilità di impiegare la definizione statica di foresta anche nelle fasce comprese fra foresta e zona edificabile che coincidono con la distanza di quest'ultima dalla foresta;
- deve essere prorogato il periodo entro il quale un ripopolamento diventa foresta ai

sensi della legge (LFo art.1);

- deve essere adeguata la definizione di foresta nell'articolo 2 LFo.

Articolo 13 Dissodamento e permesso di costruire

LFo (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFo
<p>Art. 13 Delimitazione tra foreste e zone edificabili</p> <p>1 In base ad accertamenti del carattere forestale cresciuti in giudicato secondo l'articolo 10 della presente legge, i margini della foresta sono iscritti nelle zone edificabili giusta la legge federale del 22 giugno sulla pianificazione del territorio.</p> <p>2 I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.</p> <p>3 I margini della foresta sono sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 della presente legge, se fondi sono rimossi dalla zona edificabile nell'ambito di una revisione del piano d'utilizzazione.</p>	<p>Art. 13 nuovo: Delimitazione tra foreste e <u>zone giusta la legge sulla pianificazione del territorio</u></p> <p><u>1 I margini della foresta, fissati secondo l'articolo 10 capoverso 2, sono iscritti nei piani d'utilizzazione.</u></p> <p>2 Invariato</p> <p>3 I margini della foresta sono sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo <u>l'articolo 10 capoverso 2</u>, se si rimuovono fondi dalla zona edificabile nell'ambito di una revisione del piano d'utilizzazione.</p>

Capoverso 1:

La proposta è controversa. I pareri favorevoli e contrari si bilanciano. Il motivo più frequente del rifiuto è che questa disposizione nella pratica non è realizzabile. Come già accennato per l'articolo 10, si propone di prorogare il periodo entro il quale un ripopolamento diventa foresta (art. 1 LFo).

Capoverso 2:

Per questo capoverso non sono stati proposti emendamenti. Si sottolinea tuttavia che il termine "nuovi popolamenti" impiegato nel capoverso 2 è fuorviante e pertanto si chiede di sopprimere l'aggettivo "nuovi".

Capoverso 3:

In generale questo capoverso riscuote molto poco interesse. La disposizione in esso contenuta viene ritenuta inutile. Anche in questo caso, come alternativa, si propone di prorogare il periodo entro il quale un ripopolamento diventa foresta.

Articolo 14 Accessibilità

LFO (stato 22.12.2003)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 14 Accessibilità</p> <p>1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico.</p> <p>2 Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni:</p> <p>a. limitano l'accesso a determinate zone forestali; b. assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta.</p>	<p>1 Invariato</p> <p>2 Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni:</p> <p>a. invariata b. sottopongono ad autorizzazione l'organizzazione nella foresta di grandi manifestazioni o di manifestazioni <u>che generano forti emissioni foniche.</u></p>

Nella sua forma attuale questo articolo è respinto quasi all'unanimità. Da un lato lo si ritiene inutile perché il problema è già disciplinato sufficientemente dalla legislazione in materia ambientale, dall'altro è ritenuto da molti poco lungimirante, poiché non tutti i fattori di disturbo sono dovuti alle emissioni foniche.

In alternativa si propone che tutte le manifestazioni grandi o che comportano notevoli disturbi siano soggette all'obbligo di autorizzazione. Altri propongono che i proprietari di foreste vengano risarciti per l'accesso alla foresta ai sensi dell'articolo 699 CC.

Un'organizzazione propone di garantire con questo articolo soltanto l'accessibilità ai pedoni e di dare ai Cantoni facoltà di autorizzare eventuali eccezioni motivate. Tutto questo allo scopo di poter controllare meglio l'impiego di strumentazione tecnica, soprattutto nell'ambito delle attività del tempo libero.

Molti Cantoni e associazioni ritengono inoltre che sia necessario chiarire la questione relativa alla responsabilità: i proprietari di foresta dovrebbero essere assolti da ogni responsabilità in caso di accesso da parte di terzi.

Articolo 15 Circolazione di veicoli a motore

LFO (stato 22.12.2003)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 15 Circolazione di veicoli a motore</p> <p>1 I veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali. Il Consiglio federale regola le eccezioni per l'esercito e per altri compiti d'interesse pubblico.</p> <p>2 I Cantoni possono ammettere sulle strade forestali altre categorie d'utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano.</p> <p>3 I Cantoni provvedono a una segnaletica adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti, possono installare barriere.</p>	<p>1 I veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni per l'esercito e altri compiti d'interesse pubblico, nonché per <u>scopi agricoli</u>.</p> <p>2 Invariato</p> <p>3 Invariato</p>

Questo articolo viene approvato dalla maggioranza ma non è incontestato. Fra i motivi indicati per il rifiuto viene espressa anche la necessità di introdurre altre eccezioni oltre a quella prevista per scopi agricoli, d'altro canto anche il dissodamento costituisce un disturbo della fauna selvatica.

Le ulteriori richieste avanzate sono molto contrastanti:

- Le deroghe (come quelle per scopi agricoli) dovrebbero essere di competenza dei Cantoni, esattamente come avviene oggi.
- Si auspica che sia resa possibile la circolazione con veicoli a motore anche per l'esercizio venatorio.
- Deve essere introdotto un divieto per tutti i veicoli (anche senza motore).
- In determinate condizioni, i Cantoni devono poter ammettere la circolazione anche per altri scopi, con un indennizzo corrispondente dei proprietari dei fondi e tassa di compensazione da versare in un fondo per la foresta.
- Le deroghe al divieto generale di circolazione devono essere concesse soltanto quando anche i proprietari dei fondi sono d'accordo. Nelle zone di riposo e nelle riserve in generale non devono essere previste deroghe.

Articolo 16 Utilizzazioni nocive

LFO (stato 06/04/2004)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 16 Utilizzazioni nocive</p> <p>1 Sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l'articolo 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. I diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio. I Cantoni emanano le disposizioni necessarie.</p> <p>2 Per gravi motivi i Cantoni possono permettere tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.</p>	<p>1 Invariato</p> <p>2 Per gravi motivi le <u>autorità esecutive</u> possono autorizzare tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.</p>

Questo articolo viene approvato dalla maggioranza. Uno dei motivi per il parziale rifiuto è che la disposizione risulta incompleta e che deve essere integrata in modo da disciplinare esplicitamente il ricorso al servizio forestale cantonale poiché la decisione può essere adottata soltanto da specialisti che conoscono il territorio.

Alcuni propongono che le attrezzature per la funzione ricreativa siano conformi alla zona in modo che possano essere installate senza autorizzazione.

Articolo 19 (Protezione dalle catastrofi naturali)

LFO (stato 06/04/2004)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 19</p> <p>Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone di stacco di valanghe e delle zone soggette a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure ad indicare il corso dei torrenti in foresta. Per quanto possibile sono utilizzati metodi rispettosi della natura.</p>	<p>Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle <u>zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre</u>, come pure ad indicare il corso dei torrenti in foresta. Per quanto possibile sono utilizzati metodi rispettosi della natura.</p>

La proposta legislativa contenuta in questo articolo trova ampio consenso. Si ritiene opportuno adattare il testo della legge alla realtà. I pochi pareri negativi chiedono che venga menzionata la cura delle foreste sulle sponde dei torrenti ovvero la cura delle foreste nei bacini imbriferi di torrenti e fiumi.

Articolo 20 Principi della gestione

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 20 Principi della gestione</p> <p>1 La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità).</p> <p>2 I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell'approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione della natura e del paesaggio.</p> <p>3 Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento.</p> <p>4 Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.</p> <p>5 Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure.</p>	<p>1 La foresta va gestita in modo <u>seminaturale</u> e in maniera che essa possa adempiere alle proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità).</p> <p><u>2 I Cantoni adottano provvedimenti per mantenere e migliorare la diversità biologica nella foresta. Delimitano in particolare riserve forestali di ampiezza adeguata.</u></p> <p><u>3 I Cantoni delimitano le foreste che servono per la protezione della vita umana e di beni materiali considerevoli (boschi di protezione) e garantiscono un minimo di cure.</u></p> <p><u>4 Il Consiglio federale emana i criteri per la delimitazione delle foreste secondo i capoversi 2 e 3 e fissa le esigenze di una selvicoltura naturalistica.</u></p> <p><u>5 I Cantoni emanano prescrizioni:</u> <u>a. sulla pianificazione forestale interaziendale;</u> <u>b. sulla gestione delle foreste di cui ai capoversi 2 e 3.</u></p>

In generale, si ritiene che l'articolo 20 proposto non elimini le incertezze attuali relative agli obblighi e ai doveri dei diversi attori coinvolti nella gestione delle foreste. Si teme che con il nuovo progetto di legge gli oneri, non soggetti ad indennizzo, a carico dei proprietari di foreste si inaspriscano invece di ridursi e che in questo modo venga ostacolata la gestione in autonomia economica. La revisione dell'articolo viene considerata come un'evoluzione centralizzatrice delle prescrizioni di gestione e viene pertanto rifiutata.

Molte proposte (fra cui quelle di Cantoni, della Conferenza dei direttori forestali cantonali, di Economia forestale associazione svizzera e della Società forestale svizzera) richiedono che i principi di gestione di cui agli articoli 20 - 23 vengano riassunti in un unico articolo. Occorre operare una distinzione chiara fra il mandato politico della Confederazione (responsabilità nazionale) e quello dei Cantoni (esecuzione), assicurare lo sviluppo duraturo della foresta (mediante principi per la delimitazione di foreste per le quali esiste un particolare interesse pubblico) e definire oneri molto concreti, precisi e vincolanti per i proprietari, oppure delle limitazioni nella gestione delle foreste. Queste ultime devono concedere una certa libertà al gestore, ma, contemporaneamente, devono garantire la continuità ecologica della gestione forestale. Si chiede inoltre che venga chiarito che nella foresta svizzera non esiste un obbligo generale di gestione e che una decisione in merito

spetta soltanto al proprietario del fondo.

Inoltre deve essere precisato che i Cantoni possono definire ulteriori funzioni privilegiate al fine di tutelare altri interessi pubblici. Per definire altre aree privilegiate, i Cantoni devono emanare delle prescrizioni di pianificazione.

Da diverse parti viene richiesto che nei principi di gestione venga definito chi deve sostenere i costi relativi alle misure disposte o che i proprietari ricevano un indennizzo.

Alcuni fanno notare che definire nello stesso articolo sia dei principi generali di gestione e sia delle disposizioni specifiche per singole prestazioni non è funzionale e non è in linea con uno sviluppo duraturo della foresta.

Capoverso 1:

Nella sua forma attuale questo capoverso viene respinto da una larga maggioranza. Il rifiuto si basa su motivazioni del tutto diverse: alcuni temono che le esigenze nazionali di una selvicoltura naturalistica possano essere inferiori al livello di qualità dell'attuale selvicoltura e che possano addirittura provocare una segregazione delle funzioni della foresta a discapito dell'ecologia o della multifunzionalità. Spesso si chiede che l'esigenza di una gestione naturalistica venga rivolta direttamente alla Confederazione e ai Cantoni.

Capoverso 2:

Questo capoverso viene rifiutato da una larga maggioranza, da un lato perché si spinge troppo oltre (intromissione nella sfera nei diritti di proprietà, limitazioni nella gestione, inutili, poiché le ampie superfici forestali sono già certificate e per i piccoli Cantoni non sarebbe opportuno) dall'altro perché disciplina troppo poco (viene spesso sottolineato che il miglioramento della biodiversità deve avvenire sull'intera superficie forestale e che le riserve forestali sono soltanto una misura complementare).

I partecipanti alla consultazione propongono le seguenti alternative e integrazioni:

- lasciare invariata la formulazione esistente;
- sostituire "in particolare" con "inoltre";
- indicare espressamente le zone di riposo per la selvaggina. Principio di base: la foresta viene prima della selvaggina;
- considerare l'utilizzazione a fini ricreativi;
- citare l'attenzione nei confronti della produzione di legname;
- delimitare le riserve forestali soltanto con l'approvazione dei proprietari dei fondi;
- evitare che la delimitazione delle riserve forestali in montagna interferisca con la protezione della foresta nei confronti della vita umana o di beni materiali considerevoli.

Capoverso 3:

In linea generale, questo capoverso è accettato dalla maggioranza; nello specifico però si esigono modifiche. La formulazione proposta implica un obbligo di gestione per i boschi di protezione. Tuttavia, i boschi di protezione non devono essere gestiti in quanto tali, ma soltanto quando lo richiede la funzione di protezione che essi svolgono. Si chiede inoltre che le cure siano continuative e non ad un livello minimo.

In alternativa si propone che i Cantoni delimitino delle foreste che servano a proteggere le persone, i beni materiali considerevoli e i corsi d'acqua. Alcuni propongono anche la delimitazione di boschi ricreativi.

Capoverso 4:

Questo capoverso viene rigettato dalla maggioranza in seguito a posizioni del tutto contrapposte.

Da un lato si esige che vengano fissati criteri non solo per la delimitazione di boschi di protezione e riserve ma anche per le misure volte a proteggere la biodiversità sull'intera superficie forestale. D'altro canto si chiede che la legge non parli di criteri bensì di principi (Conferenza dei direttori forestali cantonali e diversi Cantoni). Sono state espresse anche riserve nei confronti della formulazione di prescrizioni generalmente valide a livello legislativo per una selvicoltura naturalistica, poiché

tale selvicoltura dipende fortemente da fattori locali e non può essere definita da criteri generali. Si sottolinea inoltre che i proprietari devono essere indennizzati se sono in grado di soddisfare i criteri. Si chiede inoltre di sostituire il termine "selvicoltura naturalistica" per esempio con "gestione durevole".

In alternativa si propone di impiegare la certificazione FSC/Q come riferimento per le esigenze della selvicoltura naturalistica. Questa proposta è comunque molto controversa; gli oppositori temono che in questo modo vengano accantonati gli standard oggi applicati.

Capoverso 5:

Anche questo capoverso viene rifiutato da una larga maggioranza.

Lettera a)

Il principio relativo all'emanazione di prescrizioni sulla "pianificazione forestale interaziendale" da parte dei Cantoni viene accolto favorevolmente dalla maggioranza, tuttavia i pareri sui singoli aspetti sono discordi.

- Devono essere citate espressamente le aree di pianificazione nell'interesse pubblico (organizzazioni ambientaliste).
- La Confederazione deve fissare nella legge le condizioni quadro della pianificazione, tuttavia le prescrizioni non devono eccedere quelle attuali.
- Attualmente la Confederazione non ha né diritti né obblighi di pianificazione, una situazione che deve rimanere invariata anche in futuro. Non sono ammesse intromissioni della Confederazione nella sovranità di pianificazione dei Cantoni.
- L'espressione "pianificazione forestale interaziendale" è equivoca e pertanto deve essere sostituita o integrata con "pianificazione dello sviluppo della foresta o pianificazione regionale della foresta".
- Si chiede di precisare i termini e si sottolinea che devono essere considerati gli interessi di portata generale (per es. tenere conto di tutte le funzioni della foresta; riferimento alla pianificazione del territorio).

Lettera b)

In questo caso sono state rilevate differenze sostanziali per quanto riguarda le competenze (Confederazione vs. Cantone vs. proprietari) e intensità delle prescrizioni.

- Sono richieste delle "prescrizioni di gestione" della Confederazione (non dei Cantoni).
- Si sottolinea che la gestione è di competenza dei proprietari (con limitazioni per quanto

riguarda le funzioni principali nell'interesse pubblico).

In alternativa si propone di precisare il testo, a completamento del capoverso 5: "I Cantoni emanano prescrizioni sulla pianificazione forestale interaziendale al fine di conciliare l'utilizzazione della foresta con la protezione dalle catastrofi naturali, la tutela della biodiversità e altri interessi pubblici". Si chiede inoltre che il metodo per la cura continuativa del bosco di protezione sia dichiarato vincolante. Un'altra integrazione potrebbe anche chiarire la possibilità di disporre misure e la questione degli indennizzi: "I Cantoni possono disporre delle misure per la conservazione della foresta e per la prevenzione di infortuni e danni causati dalla foresta. I costi sono a carico degli usufruttuari."

Articolo 21 Sfruttamento del legno

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 21 Sfruttamento del legno</p> <p>Il taglio d'alberi nella foresta è subordinato all'autorizzazione del servizio forestale. I Cantoni possono prevedere eccezioni.</p>	<p>1 Il taglio d'alberi nella foresta è subordinato all'autorizzazione del servizio forestale; i Cantoni possono prevedere eccezioni. <u>L'autorizzazione è rilasciata se lo sfruttamento del legno non pregiudica la continuità della gestione.</u></p> <p><u>2 Chi svolge a titolo oneroso lavori di raccolta del legname o lavori con la motosega nella foresta deve provare di disporre di una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione.</u></p>

Capoverso 1:

Una vastissima maggioranza dei soggetti consultati intende mantenere la formulazione precedente. L'integrazione che implica un allentamento dell'obbligo di designazione è considerata fuorviante. Si ricorda spesso che la continuità deve riferirsi alle funzioni della foresta e non alla gestione. Il rifiuto totale della nuova formulazione viene motivato dal fatto che, riducendo la sfera d'influenza dei servizi forestali, viene compromessa la conservazione qualitativa della foresta con un impatto negativo sulla continuità delle funzioni della foresta. La designazione di taglio capillare per ogni albero ha ancora oggi molti sostenitori soprattutto fra i Cantoni e le organizzazioni della Svizzera occidentale. Questo capoverso viene sostenuto principalmente dalle associazioni vicine al mondo economico.

Si propone quale integrazione che la Confederazione assicuri la consulenza forestale in ambito privato.

Capoverso 2:

Questo capoverso viene accolto molto favorevolmente dalla maggioranza. Una maggiore sicurezza

sul lavoro riduce gli infortuni e quindi le sofferenze umane ed è vantaggiosa dal punto di vista dell'economia nazionale e aziendale. I pareri negativi (soprattutto dei proprietari di foreste e delle associazioni di settore) non rifiutano la disposizione, anzi approvano le misure volte a migliorare la sicurezza sul lavoro, tuttavia richiedono limitazioni non troppo severe (riconoscimento dei corsi già svolti e delle esperienze acquisite) oppure un obbligo di formazione per tutti e non solo per chi lavora a titolo oneroso. Si lamenta in parte che nella formulazione proposta non siano inclusi tutti i lavori nella foresta. Si sottolinea inoltre che la disposizione deve consentire di lavorare nella foresta svizzera anche ai lavoratori esteri che vantano una formazione specifica o un'esperienza sul campo,.

La Conferenza dei direttori forestali cantonali, l'Economia forestale associazione svizzera e alcuni governi cantonali chiedono che questa disposizione venga integrata nell'articolo 20.

Articolo 22 Divieto di taglio raso

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 22 Divieto di taglio raso</p> <p>1 Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d'effetto equivalente.</p> <p>2 I Cantoni possono accordare eccezioni per particolari misure selvicolturali.</p>	<p>1 Sono vietati i tagli rasi <u>su una superficie superiore a due ettari</u> e le forme di sfruttamento d'effetto equivalente.</p> <p>2 Invariato</p>

Capoverso 1:

Questo capoverso viene rifiutato dalla maggioranza. Si mette in dubbio l'efficienza di questa disposizione poiché i tagli rasi di oltre 2 ettari nella maggior parte dei casi comportano costose rigenerazioni artificiali. Si ricorda inoltre che una superficie fissa non può tenere conto del complesso ecosistema della foresta. Si chiede pertanto di mantenere la formulazione attuale oppure, in caso debba essere inserita una limitazione, che i tagli rasi fino a 2 ettari siano consentiti soltanto se non è pregiudicata la continuità delle funzioni della foresta. Altri chiedono un obbligo di autorizzazione cantonale per tutti i tagli rasi (anche inferiori ai 2 ettari).

Approvano la modifica anche la Conferenza dei direttori forestali cantonali, le associazioni dell'economia forestale, del legno e degli agricoltori, gli imprenditori forestali e diverse organizzazioni.

Da diverse parti si chiede (fra gli altri anche la Conferenza dei direttori forestali cantonali) che questo articolo venga integrato nell'articolo 20 assieme all'articolo 21.

Capoverso 2:

Solo poche organizzazioni chiedono che il capoverso 2 venga abrogato, ovvero che vengano soppresse le eccezioni per particolari misure selvicolturali.

Articolo 23 Ripopolamento di radure

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
Art. 23 Ripopolamento di radure 1 Le radure dovute ad interventi umani o a fenomeni naturali, compromettenti la stabilità o la funzione protettiva della foresta, devono essere ripopolate. 2 Se è impossibile il ripopolamento per rigenerazione naturale, si provvede con alberi ed arbusti stanziali.	1 Le radure dovute ad interventi umani o a fenomeni naturali, compromettenti la <u>funzione protettiva di un bosco di protezione</u> , devono essere ripopolate. 2 Invariato

Anche questo articolo viene rifiutato dalla maggioranza. Molti sono però favorevoli all'obbligo di ripopolamento. Tuttavia ritengono che la formulazione precedente sia più semplice e chiara. Si sottolinea anche che questo articolo è superfluo dato che i Cantoni sono obbligati ad assicurare la cura minima dei boschi di protezione e quindi la questione del ripopolamento è già implicitamente disciplinata (opinione espressa anche dalla Conferenza dei direttori forestali cantonali). In alternativa si propone di integrare l'articolo. In alcune risposte la nuova formulazione è stata integrata con il requisito che le radure devono essere ripopolate conformemente alle esigenze della Confederazione per il bosco di protezione. Sono state inoltre avanzate proposte per integrare questa disposizione nell'articolo 20 assieme agli articoli 21 e 22 (fra queste anche quella dell'Economia forestale associazione svizzera).

Articolo 29 Compiti formativi della Confederazione

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 29 Compiti formativi della Confederazione</p> <p>1 La Confederazione sorveglia, coordina e promuove la formazione professionale in campo forestale.</p> <p>2 Provvede alla formazione degli ingegneri forestali presso i Politecnici federali e al loro perfezionamento.</p> <p>3 Regola l'eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico.</p> <p>4 La formazione professionale del personale forestale è regolata dalla legislazione federale sulla formazione professionale. Il Consiglio federale stabilisce i settori di formazione del personale forestale nei quali il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni esegue questa legislazione.</p>	<p>1 Invariato</p> <p>2 In collaborazione con i Cantoni, provvede <u>alla formazione in campo forestale presso le Scuole universitarie professionali, nonché al perfezionamento in questo settore.</u></p> <p>3 <u>Emana prescrizioni circa la prova da addurre in merito all'esperienza pratica professionale per l'attività nel servizio forestale pubblico.</u></p> <p>4 Invariato</p>

Capoverso 2:

Questo articolo è stato accettato da una larga maggioranza dei soggetti consultati. In alternativa, si propone di rendere corresponsabili della formazione e del perfezionamento a livello universitario anche le associazioni del settore e le associazioni professionali forestali.

Capoverso 3:

La rinuncia all'eleggibilità formale viene sostenuta dal fatto che, in assenza di uno status di funzionario, l'eleggibilità non ha più senso. La proposta di un praticantato volontario viene accolta favorevolmente. La formazione pratica è considerata uno degli attuali punti di forza della formazione universitaria ed è una garanzia di qualità nelle professioni forestali. È evidente che la formulazione ha dato luogo a malintesi, poiché il capoverso implica che l'assunzione nel servizio forestale pubblico può avvenire soltanto se la persona candidata ha svolto un tirocinio. Questa formulazione viene rifiutata. Alcuni propongono anche di sopprimere l'intero capoverso. Riguardo alla formulazione si sottolinea che non si dovrebbe parlare di prescrizioni circa la prova da addurre e che la Confederazione dovrebbe definire la durata e i contenuti minimi per il riconoscimento dei tirocini professionali.

Articolo 33 Accertamenti

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 33 Accertamenti</p> <p>1 La Confederazione provvede ad accertamenti periodici circa l'ubicazione, le funzioni e lo stato della foresta, circa la produzione e l'utilizzazione del legno, nonché circa le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. I proprietari di foreste e gli organi responsabili di aziende dell'economia forestale o del legno devono dare alle autorità le informazioni necessarie e, all'occorrenza, tollerare inchieste.</p> <p>2 Le persone incaricate di eseguire accertamenti o di valutarne i risultati sono tenute all'osservanza del segreto d'ufficio.</p>	<p>1 La Confederazione provvede ad accertamenti periodici circa l'ubicazione, le funzioni e lo stato della foresta, circa <u>il bilancio di CO₂ della foresta e del legno</u>, circa la produzione e l'utilizzazione del legno, nonché circa le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. I proprietari di foreste e gli organi responsabili di aziende dell'economia forestale o del legno devono dare alle autorità le informazioni necessarie e, all'occorrenza, tollerare inchieste.</p> <p>2 Invariato</p>

L'accertamento del bilancio di CO₂ viene sostenuto o almeno accettato da tutti i soggetti consultati. Sono state espresse diverse perplessità. In particolare si alzano voci di protesta contro gli oneri che la Confederazione e i Cantoni devono sostenere. In alternativa si propone una formulazione che renda tale accertamento facoltativo..

Articolo 39 Formazione professionale

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 39 Formazione professionale</p> <p>1 La Confederazione versa contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 52–59 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale.</p> <p>2 In deroga al capoverso 1, versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l'allestimento di materiale didattico.</p> <p>3 Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per:</p> <p>a. il promovimento della formazione professionale degli operai forestali;</p> <p>b. la formazione pratica d'ingegneri forestali che desiderano ottenere il certificato d'eleggibilità.</p>	<p>1 Invariato</p> <p>2 Invariato</p> <p>3 Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per:</p> <p>a. il promovimento della formazione professionale degli operai forestali;</p> <p>b. la formazione pratica di <u>titolari di un diploma universitario nel settore forestale</u>.</p>

Questo articolo trova un ampio consenso. Un solo parere propone di includere nella promozione anche il settore dell'economia forestale.

Articolo 40 Crediti d'investimento

LFO (stato 06.04.2004)	NPF (stato 07.09.051)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 40 Crediti d'investimento</p> <p>1 La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:</p> <p>a. per crediti di costruzione;</p> <p>b. per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili a tenore degli articoli 36 e 38 capoversi 1 e 2 lettere d ed e;</p> <p>c. per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali, nonché per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale.</p>	<p>1 La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:</p> <p>a. per crediti di costruzione;</p> <p>b. per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili a tenore degli <u>articoli 36, 37 e 38a capoverso 1 lettera b</u>;</p> <p>c. per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali, nonché per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale.</p>	<p>1 <u>Per provvedimenti volti al miglioramento strutturale e all'aumento della competitività dell'economia forestale, la Confederazione può accordare mutui unici rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:</u></p> <p>a. per crediti di costruzione;</p> <p>b. <u>abrogata</u></p> <p>c. per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali, nonché per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale.</p>
2 I mutui sono limitati nel tempo.	2 Invariato	2 Invariato
3 I mutui sono accordati soltanto su proposta del Cantone. Se un debitore disattende l'obbligo del rimborso gli subentra il Cantone.	3 Invariato	3 <u>Per finanziare i mutui la Confederazione alimenta un fondo per crediti d'investimento. Il Consiglio federale disciplina l'amministrazione del fondo.</u>
4 I rimborsi sono impiegati per nuovi investimenti.	4 Invariato	4 Invariato

Capoverso 1:

Questo capoverso viene rifiutato dalla maggioranza principalmente per due motivi: molti partecipanti chiedono che il credito d'investimento venga esteso anche al primo livello dell'economia del legno, come previsto nel PF-CH. In secondo luogo la proposta incontra resistenze soprattutto da parte della Conferenza dei direttori forestali cantonali e di alcuni Cantoni perché non prevede dei crediti d'investimento per finanziare i costi residui di progetti. In alternativa si propone di prevedere dei crediti d'investimento soltanto per gli interventi che mirano a migliorare la struttura e ad incrementare le competitività dell'economia forestale, incluso il riciclaggio del legno grezzo. Una proposta chiede invece di investire l'intera somma destinata ai crediti d'investimento soltanto in progetti innovativi a livello di economia del legno.

Capoverso 3:

Sono pochi i pareri espressi in merito a questo capoverso. La soluzione del fondo viene rigettata da cinque Cantoni, principalmente perché l'assegnazione dei crediti deve rimanere di competenza dei Cantoni.

¹ FF n. 42, 25 ottobre 2005, p. 6305

Articolo 41a (Designazione)

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
	<p>Art. 41 a (nuovo)</p> <p><i>1 Per promuovere la qualità e le vendite, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla designazione facoltativa della provenienza dei prodotti dell'economia forestale e dei prodotti della loro trasformazione.</i></p> <p><i>2 La registrazione e la protezione delle designazioni sono rette dalla legislazione sull'agricoltura.</i></p>

L'introduzione della denominazione d'origine protetta AOC (appellation d'origine contrôlée) è accolta favorevolmente, molti dei partecipanti chiedono tuttavia un sistema più completo, ovvero un obbligo di dichiarazione generale sul tipo e sulla provenienza del legno commercializzato in Svizzera. Sono infatti dell'avviso che l'AOC non produca nuove opportunità commerciali degne di nota, pertanto ne sostengono l'introduzione soltanto in combinazione con un obbligo generale di dichiarazione. Pochi infine contestano l'applicazione della legislazione sull'agricoltura ai fini della denominazione.

Articolo 43 Contravvenzioni

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
<p>Art. 43 Contravvenzioni</p> <p>1 È punito con l'arresto o con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione:</p> <p>a. distoglie dalle loro finalità costruzioni ed impianti forestali;</p> <p>b. limita l'accessibilità alla foresta;</p> <p>c. non rispetta le limitazioni d'accesso di cui all'articolo 14;</p> <p>d. circola con veicoli a motore in foresta o su strade forestali;</p> <p>e. abbatte alberi in foresta;</p> <p>f. ostacola accertamenti, disattende l'obbligo d'informare dando informazioni inveritiere od incomplete oppure si rifiuta d'informare;</p> <p>g. non rispetta, dentro o fuori la foresta, le prescrizioni sui provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alla foresta nonché le misure contro malattie e parassiti che possono costituire una minaccia per la foresta. È fatto salvo l'articolo 233 del Codice penale;</p> <p>h. non rispetta le prescrizioni sulla provenienza, l'utilizzazione, il commercio e la preservazione di materiale di riproduzione forestale. Se tale violazione costituisce contemporaneamente un'infrazione alla legislazione doganale, il perseguimento e il giudizio avvengono giusta la legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane.</p>	<p>1 È punito con l'arresto o con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione:</p> <p>a invariata</p> <p>b invariata</p> <p>c invariata</p> <p>d invariata</p> <p>e invariata</p> <p>f invariata</p> <p>g invariata</p> <p>h invariata</p> <p>i. <u>svolge a titolo oneroso lavori di raccolta del legname o lavori con la motosega nella foresta senza disporre di una formazione professionale</u></p>

	<i>riconosciuta dalla Confederazione;</i>
2 Tentativo e complicità sono punibili.	2 Invariato
3 Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa.	3 Invariato
4 I Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale.	4 Invariato

La maggioranza approva la nuova disposizione relativa alle contravvenzioni, si considera però che la responsabilità sia principalmente del committente e non dell'esecutore, ovvero la disposizione dovrebbe colpire soltanto il committente oppure contemporaneamente il committente e l'esecutore.

Un'organizzazione ambientale ritiene utile verificare se è opportuno rielaborare le disposizioni relative alle contravvenzioni per l'inosservanza della selvicoltura naturalistica.

Articolo 51 Organizzazione forestale

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO
Art. 51 Organizzazione forestale 1 I Cantoni provvedono all'organizzazione razionale del servizio forestale. 2 Essi suddividono il territorio in circondari e settori forestali e ne affidano la cura rispettivamente ad ingegneri forestali diplomati, titolari del certificato d'eleggibilità, e a guardie forestali diplomate.	<i><u>I Cantoni provvedono a un servizio forestale che sia organizzato in modo adeguato e disponga di personale tecnico qualificato.</u></i>

Questo articolo suscita un vivo interesse ed è rifiutato dalla maggioranza. Hanno preso posizione principalmente i diretti interessati, fra cui molte associazioni forestali e Comuni. Sebbene la Conferenza dei direttori forestali cantonali sostenga la proposta, molti governi cantonali si oppongono a questa nuova disposizione.

In generale si accoglie favorevolmente che l'esigenza di personale tecnico qualificato venga definita per legge. Tuttavia esistono ancora dei dissensi sul termine "personale tecnico qualificato": in particolare i Cantoni ma anche l'Economia forestale associazione svizzera sottolineano che deve trattarsi di personale tecnico qualificato in campo forestale. Molti Cantoni ed alcune organizzazioni chiedono un'integrazione dell'articolo: il servizio forestale deve essere organizzato non solo in modo adeguato ma anche capillare. Le associazioni dei forestali e del personale forestale nonché alcune organizzazioni sostengono il mantenimento dell'attuale formulazione, poiché temono che l'attuale organizzazione territoriale venga progressivamente smantellata. Si paventa inoltre la soppressione dell'approccio integrale che oggi unisce compiti di sovranità e di economia aziendale.

Articolo 52 Riserva d'approvazione

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO/tendenza prevista
Art. 52 Riserva d'approvazione La validità delle disposizioni cantonali d'esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 2 sottostanno all'approvazione della Confederazione.	Per poter essere considerate valide, le disposizioni cantonali d'esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e <u>20 capoverso 5</u> devono essere approvate dalla Confederazione.

Questo articolo viene approvato dalla maggioranza.

Articolo 56 Disposizioni transitorie

LFO (stato 06.04.2004)	Revisione parziale LFO/tendenza prevista
Art. 56 Disposizioni transitorie	
1 Le procedure in sospeso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dalla medesima. L'autorità competente secondo la vecchia legislazione regola le procedure pendenti.	1 Invariato
2 I permessi di dissodamento di durata indeterminata decadono dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge. L'autorità competente può, nei singoli casi, concedere proroghe sempreché siano adempiute le condizioni preliminari al disboscamento. La domanda va presentata prima della scadenza del termine di perenzione. È fatto salvo l'adeguamento delle decisioni al nuovo diritto.	2 Invariato
	<u>3 Per i mutui accordati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... secondo l'articolo 40 capoverso 3 del diritto anteriore, il Cantone si fa carico del rimborso se un debitore disattende il suo obbligo di rimborso.</u>

Questo articolo viene approvato da una larga maggioranza.

5. Ulteriori proposte di modifica

Nel preambolo deve essere citato l'articolo 73 (sviluppo sostenibile) della Costituzione federale. Per 9 articoli che non sono stati sottoposti a consultazione con l'avamprogetto sono richiesti ulteriori adattamenti. Inoltre esiste un fitto elenco di ulteriori fattispecie di promozione della Confederazione che riguardano gli articoli da 35 a 38, 40 e 41 relativi al finanziamento. Sono chiesti nuovi articoli relativi alla promozione del legno e alla responsabilità.

Gli articoli supplementari nel dettaglio:

Articolo 1, Scopo: due importanti associazioni di settore chiedono che questo articolo comprenda anche la garanzia di scorte bilanciate di legname. Un Cantone ritiene che le funzioni della biodiversità, degli invasi d'acqua e la funzione ricreativa debbano essere citate espressamente.

Tre organizzazioni chiedono che venga sancita la multifunzionalità, conformemente all'iniziativa popolare "Salvare la foresta svizzera": le foreste devono poter svolgere simultaneamente e durevolmente le loro funzioni.

Articolo 2, Definizione di foresta: un Cantone e diverse organizzazioni chiedono di modificare l'espressione "costruzioni ed impianti forestali" in "costruzioni e impianti conformi alla zona". Questo deve consentire la realizzazione di costruzioni ed impianti compatibili con le norme di utilizzazione, come per es. costruzioni per il tempo libero e per attività ricreative, per la protezione dalle catastrofi naturali o per il deposito di cippato di legno.

Articoli 5 e 6, Divieto di dissodamento e deroghe, competenze: la Conferenza dei direttori forestali cantonali e diversi Cantoni chiedono che per la concessione di deroghe in caso di dissodamento debba essere definito in modo meno rigido il vincolo al luogo previsto; le utilizzazioni in prossimità del bosco, come per esempio la lavorazione del legno, devono rientrare nella definizione di vincolo al luogo previsto. Alcuni Cantoni chiedono un allentamento generale della prassi di dissodamento, un allentamento per i piccoli dissodamenti o la rinuncia all'obbligo di compensazione in caso di dissodamenti all'interno di aree edificabili. Sono inoltre pervenute richieste di trasferire integralmente ai Cantoni la competenza delle autorizzazioni relative ai dissodamenti.

Articolo 12, Inclusione della foresta nei piani d'utilizzazione: un'importante associazione si chiede se non possano essere istituite delle deroghe che giustificano la creazione di terreni fabbricabili nella foresta in condizioni molto particolari e chiaramente limitate. Un Cantone chiede che l'attuale espressione "zone d'utilizzazione" venga limitata a "zone edificabili" poiché in questo modo è possibile evitare diversi problemi in caso di inclusione di superfici forestali in piani d'utilizzazione speciali (per es. per gli impianti d'innevamento artificiale).

Articolo 25, Alienazione e spartizione: un Cantone propone l'abrogazione dell'articolo 25 capoverso 2 affermando che ovviamente devono essere rispettati i principi del coordinamento formale e materiale delle procedure e che non sono necessarie prescrizioni del legislatore federale dato che la regolamentazione della questione deve essere demandata alla legislazione cantonale.

Articolo 27, Provvedimenti dei Cantoni: diverse aziende forestali importanti auspicano una migliore attuazione della regolamentazione della selvaggina oppure l'inasprimento dell'articolo 27.

Articolo 32, Delega di compiti alle associazioni: la Conferenza dei direttori forestali cantonali, diversi Cantoni e un'associazione chiedono che la Confederazione conceda aiuti finanziari ad associazioni di importanza nazionale non solo per i compiti relativi alla conservazione della foresta ma anche per quelli che riguardano la promozione del legno.

Un Cantone e un'organizzazione auspicano la concessione di aiuti finanziari anche per compiti nell'interesse della protezione dalle catastrofi naturali.

Articoli 35 – 38, 40 e 41 (questi articoli relativi al finanziamento sono oggetto di una modifica sostanziale nell'ambito della NPF): in generale molti fanno notare che l'avamprogetto non può essere valutato senza gli articoli sul finanziamento. Dal punto di vista del contenuto vengono richiesti principalmente ulteriori contributi della Confederazione nei seguenti settori:

- cura della boscaglia lungo gli argini, cura delle foreste e rimozione del legno caduto nei bacini imbriferi di torrenti e fiumi;
- manutenzione delle opere di protezione;
- avviso di pericolo di valanghe a livello nazionale;
- gestione di servizi d'allarme;
- cura della foresta (in generale, non solo ai fini della caccia) per conservare la multifunzionalità;
- riparazione di danni alla foresta in caso di uragani;
- creazione, manutenzione e ripristino della viabilità forestale nonché delle infrastrutture ad utilizzazione mista, agricola e forestale, anche al di fuori del bosco di protezione (armonizzazione con la legislazione sull'agricoltura);
- utilizzazione a fini ricreativi;
- zone di protezione delle acque (indennizzi per le limitazioni nella gestione);
- raggruppamento forestale, in particolare di proprietà privata;
- strade forestali;
- incentivi per l'innovazione dell'economia forestale e del legno;
- impianti per l'energia del legno, incluse le centrali termoelettriche alimentate a legna;
- fondo di autosostegno dell'economia forestale e del legno;
- crediti d'investimento per l'economia del legno.

Un parere chiede inoltre un'integrazione dell'articolo 35: i provvedimenti non devono solo essere attuati in modo economico e competente ma devono tenere conto anche dei rischi.

Articolo 42, Delitti: un partito e un'organizzazione ambientale chiedono che l'inosservanza dell'obbligo di una selvicoltura naturalistica venga sanzionata con la detenzione o una multa.

Proposte per articoli completamente nuovi:

Promozione del legno: la Conferenza dei direttori forestali cantonali e diversi Cantoni propongono un nuovo articolo che obblighi la Confederazione a promuovere nelle sue attività l'utilizzo del legno come materiale da costruzione e come fonte energetica e delle misure per incentivare l'utilizzazione del legno e la ricerca in questo campo. Inoltre nella progettazione di opere sovvenzionate dalla Confederazione la valutazione deve comprendere anche la costruzione in legno e lo sfruttamento dell'energia del legno.

Responsabilità: alcuni Cantoni desiderano fornire un contributo sulla questione della responsabilità in un articolo supplementare. I proprietari delle foreste devono tollerare la rimozione forzata di alberi o rami che minacciano le opere o ne impediscono l'esercizio, qualora non provvedano a rimuoverli autonomamente entro un termine fissato con un congruo anticipo.

Riduzione di CO₂: la Conferenza dei direttori forestali cantonali, diversi Cantoni ed altri partecipanti chiedono che i proprietari delle foreste abbiano la possibilità di partecipare al mercato della riduzione di CO₂. La Confederazione deve creare i presupposti necessari affinché i gestori possano negoziare le prestazioni di riduzione.

Fondo di autosostegno dell'economia forestale e del legno: alcuni Cantoni nonché le più importanti associazioni e organizzazioni propongono che il Consiglio federale obblighi, conformemente alla legislazione sull'agricoltura, gli attori dell'economia forestale e del legno a versare contributi in un fondo di autosostegno.

Appendice: Elenco delle parti interpellate

1. Cantoni

1. Zurigo
2. Berna
3. Lucerna
4. Uri
5. Svitto
6. Obvaldo
7. Nidvaldo
8. Glarona
9. Zugo
10. Friburgo
11. Soletta
12. Basilea Città
13. Basilea Campagna
14. Sciaffusa
15. Appenzello esterno
16. Appenzello interno
17. San Gallo
18. Grigioni
19. Argovia
20. Turgovia
21. Ticino
22. Vaud
23. Vallese
24. Neuchâtel
25. Ginevra
26. Giura

2. Partiti politici

27. Partito liberale radicale svizzero (PLR)
28. Partito popolare democratico svizzero (PPD)
29. Partito socialista svizzero (PS)
30. Unione democratica di centro (UDC)
31. Partito evangelico svizzero (PEV)
32. Partito ecologista svizzero (PES)
33. Lega dei Ticinesi (Lega)

3. Associazioni nazionali dell'economia

34. Unione svizzera delle arti e dei mestieri (sgv)
35. Unione svizzera degli imprenditori
36. Unione svizzera dei contadini (USC)
37. Società svizzera degli impiegati di commercio
38. Travail Suisse

4. Altre associazioni, organizzazioni, individui

39. Aargauischer Waldwirtschaftsverband
40. Agriforest Ingénieurs conseils SA
41. Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald der Schweiz, c/o SELVA
42. Association des forestiers du Jura (AFJ)
43. Association des forestiers du Jura bernois (AFJB)
44. Association des gardes forestiers vaudois
45. Association forestière gruyérienne
46. Association forestière neuchâteloise (AFN)
47. Association forestière vaudoise et du bas-valais (AFV-BV)
48. Association jurassienne d'économie forestière (AJEF)
49. Association neuchâteloise des gardes forestiers
50. Bauart Architekten und Planer
51. Bildungszentrum Wald Lyss
52. Bündner Vereinigung für Raumentwicklung (BVR)
53. Centre Patronal
54. Chambre jurassienne d'agriculture
55. Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (cnav)
56. Chambre Romande des Ingénieurs forestiers indépendants (CRIFOR)
57. Commission forestière du 6e arrondissement, Kanton Neuenburg
58. Commune bourgeoise Cortébert
59. Commune bourgeoise Court
60. Commune bourgeoise Grandval
61. Commune bourgeoise Moutier
62. Commune bourgeoise Orvin
63. Commune bourgeoise Romont BE
64. Commune bourgeoise Sonvilier
65. Commune bourgeoise Sorvilier
66. Commune bourgeoise Vauffelin
67. Commune bourgeoise Villeret
68. Commune Corcelles BE
69. Commune Les Breuleux
70. Commune mixte Belprahon
71. Commune mixte Crémines

72. Commune mixte Monible
73. Commune mixte Roches
74. Coordination forestière romande - CoFoRom
75. Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL)
76. Equiterre, Partenaire pour le développement durable
77. Fachleute Naturgefahren Schweiz
78. Federazione svizzera degli urbanisti (FSU)
79. Fédération des Entreprises Romandes
80. Federlegno Ticino
81. Forest Stewardship Council, Arbeitsgruppe Schweiz
82. Formation continue Forêt et paysage - Fortbildung Wald und Landschaft
83. Förster Forstkreis 1 Kanton Zürich
84. Försterverband Kreis 4 Kanton Zürich
85. Forum Biodiversità Svizzera, Commissione di ricerca del Parco Nazionale Svizzero (FOK-SNP)
86. Franz Rudmann
87. Genossame Dorf-Binzen, Kloster Einsiedeln, Korporation Wollerau, Oberallmeindkorporation Schwyz, Unterallmeind-Korporation Arth
88. Amministratori delegati di 15 grandi aziende forestali
89. Groupement de propriétaires et gérants de forêts privées (GPGFP)
90. Groupement des ingénieurs forestiers de Genève (GIFORGE)
91. Federazione svizzera dei proprietari di case (HEV)
92. Scuola universitaria per l'architettura, la costruzione e il legno (HSB)
93. Energia legno Svizzera
94. Industria svizzera del legno (SHIV)
95. Holzkette St. Gallen
96. Caccia Svizzera
97. Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP)
98. Conferenza dei direttori forestali cantonali
99. Organizzazione agricola di Berna e territori attigui (LOBAG)
100. Lignum Holzwirtschaft Schweiz
101. Municipio della Città di Losanna
102. Piattaforma nazionale dei pericoli naturali (PLANAT)
103. Pro Natura
104. Pro Silva Helvetica
105. Propriétaires et gérants forestiers privés de Suisse romande
106. Robert Sommerhalder
107. Associazione svizzera per la protezione degli uccelli (ASPU/Bird Life Svizzera)
108. Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)
109. Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Naturgemässe Waldwirtschaft (ANW Schweiz)
110. Ferrovie federali svizzere (FFS)

111. Società svizzera di dendrologia
112. Schweizerische Gebirgswaldpflegegruppe (GWG)
113. Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft SHL / Studiengang Forstwirtschaft
114. Schweizerische Interessengemeinschaft Industrieholz
115. Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (suva)
116. Unione svizzera degli studi consulenti d'ingegneria (usic)
117. Associazione svizzera per la pianificazione nazionale VLP-ASPAN
118. Stazione ornitologica svizzera
119. Unione democratica di centro (UDC) Canton Svitto
120. Comunità di lavoro svizzera per l'assestamento forestale safe
121. Unione svizzera delle contadine e delle donne di campagna (SBLV)
122. Società forestale svizzera (SFS)
123. Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (sia)
124. SIA Fachverein Wald (FVW)
125. Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein Section Valais
Groupe des ingénieurs forestiers GIF
126. Federazione svizzera di corsa d'orientamento
127. Federazione svizzera dei patriziati
128. Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA)
129. Société neuchâteloise des forestiers (SNF)
130. Société neuchâteloise des forestiers (SNF), Association neuchâteloise des gardes forestiers (ANGF), Groupement des propriétaires et des gérants des forêts privées (GPGFP), Association forestière neuchâteloise (AFN)
131. Société vaudoise de syviculture
132. Solothurnischer Bauernverband SOBV
133. Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER)
134. Città di Berna
135. Città di Zurigo
136. Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (sl-fp)
137. Syndicat du personnel forestier fribourgeois
138. Verband Forstpersonal Kreis 2 Kanton Zürich
139. Verband Forstpersonal Kreis 5 Kanton Zürich
140. Verband Luzerner Waldeigentümer
141. Associazione del personale forestale svizzero (APF)
142. Verband Schweizer Rund- und Schnittholzhändler (VSRH)
143. Associazione svizzera imprenditori forestali (VSFU-ASIF-ASEFOR)
144. Verband Zürcher Forstpersonal
145. Vereinigung der regionalen Waldwirtschaftsverbände des Kantons Wallis (CAFOR)
146. Città di Neuchâtel
147. Economia forestale associazione svizzera (EFAS)
148. WWF Svizzera

